

N. R.G. 21587/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Vincenzo Perozziello	Presidente Relatore
dott. Marianna Galioto	Giudice
dott. Guido Vannicelli	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **21587/2013** promossa da:

FALL.TO OSC SERVICE CENTER SPA (C.F. 13170910155), con il patrocinio dell'avv. DELLA CHA' ALESSANDRO e dell'avv. SPATARO MATTEO (SPTMTT71P14F205K) VIA VISCONTI DI MODRONE 8/10 20100 MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA DURINI, 5 20100 MILANO presso il difensore avv. DELLA CHA' ALESSANDRO

ATTORE/I

contro

ALESSANDRO GILI (C.F. GLILSN63R28H501S) contumace

LUIGINO BELLUSCI (C.F. BLLLGN58H06H501X) contumace

MICHELE ACCETTURO (C.F. CCTMHL48S04L049G), con il patrocinio dell'avv. PAGLIA ANTONIO elettivamente domiciliato in CORSO KENNEDY, 41 83058 VALLATA presso il difensore avv. PAGLIA ANTONIO

MAURO LANCELLOTTI (C.F. LNCMRA66C16I625S), con il patrocinio dell'avv. RIZZO GIANPAOLO elettivamente domiciliato in VIA RICASOLI 32 50122 FIRENZE presso il difensore avv. RIZZO GIANPAOLO

LUIGI MONTERISI (C.F. MNTLGU56B13F205L), con il patrocinio dell'avv. SEVERINI SARA , elettivamente domiciliato in VIA AMPOLA 2 MILANO presso il difensore avv. SEVERINI SARA

FEDERICO PITTONI (C.F. PTTFRC53L17L219X), con il patrocinio dell'avv. PAGLIA FERDINANDO elettivamente domiciliato in PIAZZA DEL POPOLO, 14 22100 COMO presso il difensore avv. PAGLIA FERDINANDO

PIERVITTORIO ANTENORE ROSSI (C.F.), con il patrocinio dell'avv. PAGLIA ANTONIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO KENNEDY, 41 83058 VALLATA presso il difensore avv. PAGLIA ANTONIO

ADRIANO VENTUCCI (C.F. VNTDRN64A22E958H), con il patrocinio dell'avv. SEVERINI SARA e dell'avv. LO RUSSO MICHELE (LRSMHL67L06F839G) PIAZZA RE DI ROMA, 3 00183 ROMA; , elettivamente domiciliato in VIA AMPOLA 2 MILANO presso il difensore avv. SEVERINI SARA

pagina 1 di 14



LUCA GIOVANNI CASALONE (C.F. CSLLGV66L27C139O), con il patrocinio dell'avv. FEDELI RENATO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA G. GRIZIOTTI, 1 20145 MILANO presso il difensore avv. FEDELI RENATO

LEOPOLDO MARIO GIOVANNI TURETTA (C.F. TRTLDD51E22F205M), con il patrocinio dell'avv. FEDELI RENATO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA G. GRIZIOTTI, 1 20145 MILANO presso il difensore avv. FEDELI RENATO

RENATO VERCELLONI (C.F.), con il patrocinio dell'avv. RAPISARDA JACOPO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DANTE, 14 20121 MILANO presso il difensore avv. RAPISARDA JACOPO

MAZARS SPA – oggi ONE AUDIT spa (C.F. 01507630489), con il patrocinio dell'avv. PAVERI FONTANA FERRANTE e dell'avv. LONGO MASSIMO (LNGMSM66M13L219X) VIA VISCONTIDI MODRONE, 1 20122 MILANO; ASTORI CRISTINA (STRCST65T71L219V) VIA VISCONTI DI MODRONE, 1 20122 MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA VISCONTI DI MODRONE, 1 20122 MILANO presso il difensore avv. PAVERI FONTANA FERRANTE

CONVENUTI

POLIZZA N. 22990/2007 SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI (C.F. 00875360018) rappresentato e difeso dall'avv. AUDISIO MASSIMO e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA MASCHERONI, 25 20145 MILANO presso il difensore avv. AUDISIO MASSIMO

POLIZZA N. 36100/2002 SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI (C.F. 00875360018) rappresentato e difeso dall'avv. AUDISIO MASSIMO e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA MASCHERONI, 25 20145 MILANO presso il difensore avv. AUDISIO MASSIMO

POLIZZA N. EX00002266 AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA (C.F. 08037550962) rappresentato e difeso dall'avv. ANTONINI DOMENICO e dell'avv. MONTI FRANCESCO (FRANCO) (MNTFNC37T05F205G) VIALE MONTE NERO 53 MILANO; elettivamente domiciliato in VIALE MONTE NERO, 53 20135 MILANO presso il difensore avv. ANTONINI DOMENICO

POLIZZA N. 36100/2002 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. 00818570012) rappresentato e difeso dall'avv. AUDISIO MASSIMO e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA MASCHERONI, 25 20145 MILANO presso il difensore avv. AUDISIO MASSIMO

TERZI CHIAMATI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione conclusioni, come di seguito

Per FALL.TO OSC SERVICE CENTER SPA

nel merito:

- dato atto che OSC Service Center S.p.A. versava in uno stato di irreversibile insolvenza sin dal 31 dicembre 2007 e che, a dispetto di tale causa legale di scioglimento della società e in costanza di un rapporto di c.d. cash pooling a beneficio della controllante Omnia Network S.p.A. (il quale privava la fallita della disponibilità della propria liquidità corrente), l'attività d'impresa è proseguita, generando -

nel periodo 1 gennaio 2008 / 28 febbraio 2010 - un debito incrementale (pari, per i soli debiti tributari e previdenziali, a complessivi € 51.146.031,67 in linea capitale, oltre interessi, sanzioni/somme aggiuntive, aggi e spese), che non si sarebbe prodotto se gli organi sociali avessero cessato l'esercizio dell'impresa e adempiuto diligentemente ai rispettivi doveri, accertare la responsabilità dei convenuti per la violazione degli obblighi come illustrati in atti e per il conseguente debito incrementale sino alla data della dichiarazione di insolvenza e, pertanto, condannare i convenuti medesimi al risarcimento dei danni a favore del Fallimento nella misura meglio indicata nella tabella prodotta dall'attore sub doc. 29.1 ovvero, in subordine, nella tabella prodotta dall'attore sub doc. 29.2, applicando il principio della solidarietà in ragione dei periodi di carica e tenendo conto, in detrazione, delle quote interne di responsabilità che hanno formato oggetto di transazione, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla domanda sino al saldo effettivo;

in via istruttoria:

- occorrendo, al fine di accertare in contraddittorio tra le parti il momento in cui si è verificata la causa di scioglimento di OSC e l'entità del danno risarcibile nel suo complesso, nonché al fine di calcolare - fermo il vincolo di solidarietà in favore dell'attore - il danno imputabile a ciascuno dei convenuti, alla luce della diversa permanenza in carica degli stessi e della formazione progressiva dei debiti oggetto di contestazione, ammettere CTU secondo il seguente quesito (ovvero secondo il quesito ritenuto dal Giudice più adeguato ai fini della decisione):

“Dica il CTU, tenuto conto delle allegazioni delle parti, esaminati gli atti di causa e i documenti prodotti, sentiti i consulenti tecnici di parte eventualmente nominati e compiuto ogni accertamento del caso, previa ricostruzione della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società fallita in osservanza dei criteri legali di redazione del bilancio e dei principi contabili vigenti all'epoca dei fatti di causa:

-a quale data risulti che OSC Service Center S.p.A. era in stato di insolvenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 l. fall., con le conseguenze di legge in ordine alla continuazione dell'attività d'impresa e agli obblighi degli organi sociali. A tal fine, consideri le seguenti possibili date di riferimento: 31/12/2007; 30/6/2008; 31/12/2008; 30/6/2009; 31/12/2009; 30/6/2009; 31/12/2009; 29/4/2010;

-una volta accertata la data in cui OSC Service Center S.p.A. doveva ritenersi in stato di scioglimento in ragione della sopravvenuta insolvenza (di seguito: Data di Riferimento): i) accerti di quanto si sia aggravata la situazione economico-patrimoniale-finanziaria dalla Data di Riferimento sino alla data della dichiarazione di insolvenza (29 aprile 2010) e, in particolare, di quanto sia aumentato il disavanzo relativo ai debiti tributari e previdenziali in totale e per ogni esercizio e/o porzione di esso; ii) offra ogni elemento utile per la determinazione dei danni conseguiti alla società e ai creditori sociali tra la Data di Riferimento e la data della dichiarazione di insolvenza (29 giugno 2010); iii) determini l'ammontare dei danni con riferimento ai diversi soggetti convenuti in causa, tenuto conto della carica e del periodo in cui costoro la hanno rivestita”;

sulle spese:

- con vittoria delle spese di lite, inclusa la fase cautelare, oltre accessori di legge.

Per LUIGI MONTERISI

I) revocare l'ordinanza con cui non venivano ammesse le prove, così come richieste nella memoria del 7 ottobre 2015, che qui devono intendersi richiamate e trascritte, e pertanto ammettere tutti i mezzi di prova ivi richiesti.

II) rigettare la domanda avversa e respingere integralmente l'atto di citazione, perché infondato in fatto ed in diritto.

III) in caso di accoglimento della domanda attorea, rigettare tutte le richieste Aig Europe S. A (Chartis Europe S.A.), e ritenere l'assicurazione valida ed efficace, e di conseguenza condannare la società Aig Europe S. A (Chartis Europe S.A.) con sede in Milano alla via Della Chiusa, 2, in persona del proprio



legale rappresentante pro-tempore, a risarcire il quantum all'attore, così mallevando e tenendo indenne il convenuto Luigi Monterisi, da qualsivoglia pregiudizio economico e non.

Nel merito ed in ogni caso:

IV) condannare parte attrice a tutte le spese, anche generali, diritti ed onorari oltre IVA e CPA nonché rimborso forfetario, come per legge, relative al presente procedimento

Per MICHELE ACCETTURO

1) revocare l'ordinanza con cui non venivano ammesse le prove, regolarmente richieste nella memoria istruttoria, ex art 183 c.p.c n.2 , del 7/10/2015, che qui devono intendersi richiamate e trascritte, e pertanto ammettere tutti i mezzi di prova ivi richiesti, con i testi e le circostanze indicate.

2) Respingere ogni domanda e richiesta di condanna formulata nell'atto di citazione della Fallimento OSC, in quanto infondata in fatto e diritto, il tutto con vittoria di lite diritti ed onorari.

Solo in via subordinata:

3) In caso di soccombenza di lite, e nei limiti della eventuale responsabilità individuata, accertare e dichiarare l'obbligo della società assicuratrice l'AIG Europe Limited S. A (ex Chartis Europe S.A), che copriva e copre i rischi derivanti dalla carica e responsabilità di amministratore, e rigettare tutte le richieste Aig Europe S. A (Chartis Europe S.A.), e ritenere l'assicurazione valida ed efficace, al pagamento di ogni danno derivante dalla domanda attorea; ed in particolare, che la terza chiamata Chartis, sia obbligata a tenere, il sig. Accetturo Michele, quale amministratore della società Omnia Network S.p.a ed OSC Service Center S.p.a, mallevato, indenne e garantito, da ogni eventuale danno e/o condanna al pagamento di qualsivoglia somma di denaro, e quindi nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannare la stessa assicurazione al risarcimento di qualsivoglia danno che il sig. Accetturo dovesse subire, nessuno escluso.

Per FEDERICO PITTONI

1) revocare l'ordinanza con cui non venivano ammesse le prove, così come richieste nella memoria del 7 ottobre '15, che qui devono intendersi richiamate e trascritte, e pertanto ammettere tutti i mezzi di prova ivi richiesti.

2) in caso di accoglimento della domanda attorea, rigettare tutte le richieste Aig Europe S. A (Chartis Europe S.A.), e ritenere l'assicurazione valida ed efficace, e per l'effetto condannare la stessa società Aig Europe S. A (Chartis Europe S.A.) con sede in Milano alla via Della Chiusa, 2, in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, a risarcire il quantum all'attore, così mallevando e tenendo indenne il convenuto stesso , da qualsivoglia pregiudizio economico e non.

b) Rigettare ogni domanda attorea, perché infondate in fatto e diritto, tutte le domande *ex adverso*.

c) Il tutto con vittoria di spese, onorari del presente giudizio, Iva e Cpa.

Per MAURO LANCELLOTTI

“in via pregiudiziale di rito, dichiarare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 164 c.p.c. la nullità dell'atto di citazione notificato dal Fallimento OSC Service Center S.p.A. al sig. Mauro Lancellotti e/o comunque dichiarare inammissibili le domande attrici, per tutti i motivi di cui in atti;

nel merito ed in via principale, rigettare le domande tutte formulate dal Fallimento OSC Service Center S.p.A. nei confronti del sig. Mauro Lancellotti, per essere infondate in fatto e diritto, per tutti i motivi di cui in atti;

nel merito ed in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande formulate dal Fallimento OSC Service Center S.p.A. nei confronti del sig. Mauro Lancellotti, dichiarare tenuto il terzo chiamato in causa AIG Europe S.A. a manlevare e tenere indenne il sig. Mauro Lancellotti dal pagamento di tutte le somme che da quest'ultimo dovessero risultare eventualmente dovute al Fallimento OSC Service Center S.p.A. e, per l'effetto, condannare il terzo chiamato in causa AIG Europe S.A. a rimborsare al comparente Mauro Lancellotti tutte le somme che da quest'ultimo dovessero risultare eventualmente e per qualsiasi titolo dovute al Fallimento OSC Service Center S.p.A.;

in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi ai sensi del D. M. n. 55 del 2014, spese generali imponibili, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Gianpaolo Rizzo il quale, ex art. 93 c.p.c., si dichiara procuratore antistatario”.

Per ADRIANO VENTUCCI

1) revocare l'ordinanza con cui non venivano ammesse le prove, così come richieste nella memoria del 6 ottobre 2015, che qui devono intendersi richiamate e trascritte, e pertanto ammettere tutti i mezzi di prova ivi richiesti.

2) Respingere ogni domanda e richiesta di condanna formulata nell'atto di citazione della Fallimento OSC, in quanto infondata in fatto e diritto, il tutto con vittoria di lite diritti ed onorari.

Solo in via subordinata:

3) In caso di soccombenza di lite, e nei limiti della eventuale responsabilità individuata, accertare e dichiarare l'obbligo della società assicuratrice l'AIG Europe Limited S. A (ex Chartis Europe S.A), che coprirebbe e copre i rischi derivanti dalla carica e responsabilità di amministratore, e rigettare tutte le richieste Aig Europe S. A (Chartis Europe S.A.), e ritenere l'assicurazione valida ed efficace, al pagamento di ogni danno derivante dalla domanda attorea; ed in particolare, che la terza chiamata Chartis, sia obbligata a tenere, il sig. Adriano Ventucci, , mallevato, indenne e garantito, da ogni eventuale danno e/o condanna al pagamento di qualsivoglia somma di denaro, e quindi nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannare la stessa assicurazione al risarcimento di qualsivoglia danno che il sig. Ventucci dovesse subire, nessuno escluso.

Per LUCA GIOVANNI CASALONE

Nel merito: Respingere le domande del Fallimento OSC, infondate in fatto ed in diritto, mandando conseguentemente assolto il Rag. Luca Giovanni Casalone; in subordine, in caso di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, determinare il risarcimento eventualmente dovuto dall'esponente in proporzione al ruolo causale concretamente svolto dal Rag. Casalone nella produzione degli eventuali danni.

In subordine, sempre nel merito: Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree nei confronti del Rag. Luca Giovanni Casalone, dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1917 II comma c.c., in forza della polizza assicurativa nr. 36100, Reale Mutua Assicurazioni Spa e/o UnipolSai Assicurazioni Spa (coassicuratrici ex art. 1911 c.c.), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tenute a corrispondere direttamente al Fallimento OSC le somme eventualmente oggetto di condanna, e comunque dichiarare Reale Mutua Assicurazioni Spa e/o UnipolSai Assicurazioni Spa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, obbligate a tenere indenne, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1917 c.c., il Rag. Luca Giovanni Casalone delle somme che lo stesso fosse eventualmente condannato a corrispondere al Fallimento OSC per i titoli di cui in giudizio.

Per LEOPOLDO MARIO GIOVANNI TURETTA

Nel merito: Respingere le domande del Fallimento OSC, infondate in fatto ed in diritto, mandando conseguentemente assolto il Rag. Luca Giovanni Casalone; in subordine, in caso di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, determinare il risarcimento eventualmente dovuto dall'esponente in proporzione al ruolo causale concretamente svolto dal Rag. Casalone nella produzione degli eventuali danni.

In subordine, sempre nel merito: Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree nei confronti del Rag. Luca Giovanni Casalone, dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1917 II comma c.c., in forza della polizza assicurativa nr. 36100, Reale Mutua Assicurazioni Spa e/o UnipolSai Assicurazioni Spa (coassicuratrici ex art. 1911 c.c.), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tenute a corrispondere direttamente al Fallimento OSC le somme eventualmente oggetto di condanna, e comunque dichiarare Reale Mutua Assicurazioni Spa e/o UnipolSai Assicurazioni Spa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, obbligate a tenere indenne, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1917 c.c., il Rag. Luca Giovanni Casalone delle somme che lo stesso fosse eventualmente condannato a corrispondere al Fallimento OSC per i titoli di cui in giudizio.

Per PIERVITTORIO ANTENORE ROSSI

1) revocare l'ordinanza con cui non venivano ammesse le prove, così come richieste nella memoria del 7/10/2015, che qui devono intendersi richiamate e trascritte, e pertanto ammettere tutti i mezzi di prova ivi richiesti.

2) Respingere ogni domanda e richiesta formulata nell'atto di citazione della Fallimento OSC, in quanto infondata in fatto e diritto, il tutto con vittoria di lite diritti ed onorari.

Solo in via subordinata:

3) In caso di soccombenza di lite, accertare e dichiarare l'obbligo della società assicuratrice l'AIG Europe Limited S. A (ex Chartis Europe S.A), che copri e copre i rischi derivanti dalla carica e responsabilità di amministratore, al pagamento di ogni danno derivante dalla domanda attorea; rigettare tutte le richieste Aig Europe S. A (Chartis Europe S.A.), e ritenere l'assicurazione valida ed efficace, ed in particolare, tenere, il sig. Piervittorio Rossi, quale amministratore della società Omnia Network S.p.a, mallevato, indenne e garantito, da ogni eventuale danno e/o condanna al pagamento di qualsivoglia somma di denaro, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea e, per l'effetto, condannare la stessa al risarcimento dei danni che dovessero derivare in capo al sig. Rossi Piervittorio.

Per RENATO VERCELLONI

accertare e dichiarare l'inammissibilità della nuova domanda formulata dal Fallimento nella propria prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c.

nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore eccezione, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione esercitata dal Fallimento con la nuova domanda formulata nella propria prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c.;

nella denegata ipotesi di mancato accoglimento anche di una sola delle due superiori eccezioni, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del Fallimento;

in ogni caso, rigettare - almeno limitatamente alla posizione dell'esponente - le domande tutte del Fallimento OSC Service Center s.p.a., in quanto infondate in fatto ed in diritto;



□ per la denegata ipotesi di accoglimento della nuova domanda del Fallimento nei confronti del dottor Vercelloni, limitare, nei confronti del medesimo, l'ammontare del risarcimento al solo danno effettivamente imputabile alla sua condotta, pronunciando in suo favore condanna di regresso e manleva nei confronti degli altri convenuti per il residuo.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari

Per MAZARS SPA

One Audit s.p.a. (già Mazar s.p.a.), non accettato il contraddittorio in merito a nuove domande, eccezioni giudizio e ribadite tutte le eccezioni - anche di tardiva novità delle domande attoree - contenute nelle proprie memorie istruttorie; precisa come segue le proprie definitive conclusioni:

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano,

respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, previa ogni opportuna declaratoria, - in via preliminare:

(i) in ordine alla rilevata carenza di legittimazione del Fallimento e, (ii) in via di mero subordine - atteso il non accettato contraddittorio sulla nuova domanda proposta dall'attore con la prima memoria ai sensi dell'art. 183 co.6 c.p.c. - quanto all'intervenuta prescrizione di detta nuova domanda, respingere le domande tutte avversarie nei confronti di One Audit s.p.a.,

- subordinatamente nel merito, respinte - per le ragioni dedotte in atti - le istanze istruttorie *ex adverso* proposte nonché l'istanza di CTU attorea, respingere le domande tutte avversarie nei confronti di One Audit s.p.a.;

- in estremo subordine, nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale accogliesse in tutto o in parte la domanda del Fallimento nei confronti di One Audit s.p.a.), tenuto conto delle intervenute transazioni tra il Fallimento attore e alcuni convenuti (Giuliano, Nori, Tranchida, Monarca e Sazbon), con conseguente diminuzione dell'ammontare del danno risarcibile: accertare e dichiarare la quota di responsabilità di One Audit s.p.a. nella produzione di detto danno e limitare l'ammontare del risarcimento al solo danno effettivamente conseguenza della sua condotta o comunque accertare e dichiarare il diritto di regresso di One Audit s.p.a. e comunque la manleva nei confronti degli altri convenuti con riferimento al *quantum* risarcitorio esorbitante la sua quota di responsabilità, con ogni conseguente pronuncia di condanna alle relative ripetizioni.

Con vittoria di spese e dei compensi di avvocato.

Per POLIZZA N. 22990/2007 SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

in via principale, respingere le domande del Fallimento attore;

- in via subordinata, nell'eventuale ipotesi di soccombenza del Rag. Leopoldo Turetta, respingere le domande da questi svolte nei ragioni illustrate in atti e dichiarare che la Società Reale Mutua di Assicurazioni nulla deve al Rag. Turetta;

- in via di ulteriore subordine, limitare la debenza della deducente nei limiti della polizza e, in ogni caso, previo accertamento della personale e diretta responsabilità del Rag. Leopoldo Turetta, nei limiti di detta quota di responsabilità.

Per POLIZZA N. 36100/2002 SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

- in via principale, respingere le domande del Fallimento attore;

- in via subordinata, nell'eventuale ipotesi di soccombenza del Rag. Luca Giovanni Casalone, respingere le domande da questi svolte nei confronti della deducente Compagnia di Assicurazione, per tutte le ragioni illustrate in atti e dichiarare che la Società Reale Mutua di Assicurazioni nulla deve al Rag. Casalone;

- in via di ulteriore subordine, limitare la debenza dell'adducente nei limiti della polizza, anche tenuto conto del regime di coassicurazione, e, in ogni caso, previo accertamento della personale e diretta responsabilità del Rag. Leopoldo Casalone, nei limiti di detta quota di responsabilità;



**Per POLIZZA N. EX00002266 AIG EUROPE LIMITED
IN VIA PRINCIPALE**

Accertare e dichiarare l'inefficacia e/o l'inoperatività nella specie della garanzia prevista dal contratto di assicurazione "BusinessGuard" n.EX00002266, per effetto delle ragioni tutte ampiamente argomentate dall'esponente, e per l'effetto

Rigettare le domande di garanzia e/o di condanna formulate nei confronti dell'esponente AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia;

IN VIA SUBORDINATA

Nella assurda, denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse accertare un eventuale obbligo in capo ad AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia, previo ogni opportuno accertamento

Contenere l'esposizione di AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia nel rispetto del massimale, delle condizioni e dei limiti tutti previsti dalla Polizza "BusinessGuard" n.EX00002266, nonché di ogni altra disposizione negoziale e/o di legge ritenuta applicabile.

IN OGNI CASO

Con vittoria di spese di lite, sentenza e successive occorrente, oltre IVA e CPA come per legge.

Per POLIZZA N. 36100/2002 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.

- in via principale, respingere le domande del Fallimento attore;
 - in via subordinata, nell'eventuale ipotesi di soccombenza del Rag. Luca Giovanni Casalone, respingere le domande da questi svolte nei confronti della deducente Compagnia di Assicurazione, per tutte le ragioni illustrate in atti e dichiarare che la UnipolSai Assicurazioni nulla deve al Rag. Casalone;
 - in via di ulteriore subordine, nell'eventuale ipotesi di soccombenza del Rag. Luca Giovanni Casalone e di accertamento dell'efficacia della Polizza, tenuto conto del regime di coassicurazione e della delega conferita a Reale Mutua Assicurazione, limitare la debenza della deducente nei limiti della quota del 50% del massimale di Polizza, in ogni caso, previo accertamento della personale e diretta responsabilità del Rag. Leopoldo Casalone, nei limiti di detta quota di responsabilità;
 - in via istruttoria, accogliere le eccezioni svolte con la memoria ex art. 183, VI comma n. 3 c.p.c.
- Si ribadiscono tutte le eccezioni già svolte in atti e si confermano le conclusioni già rassegnate.

Concisa esposizione dei motivi della decisione

Con l'atto introduttivo del presente giudizio il fallimento attore ha proposto azione di responsabilità nei confronti di una pluralità di soggetti in relazione a lamentate condotte di mala gestio dagli stessi asseritamente poste in essere nell'esercizio di funzioni di:

***amministratori della fallita OSC**: i convenuti Gili (dal 5.7.06 al 29.4.04); Accetturo, Pittoni, Lancellotti e Ventucci (dal 2006 al 13.3.09); Monterisi (AU dal 13.3.09 al 15.9.09);

***sindaci della fallita OSC**: il già menzionato Monterisi (dal luglio 2007 al 13.3.09, con contestuale nomina in CdA), Monarca (luglio 2007 – 4.6.09); Sazbon (luglio 2007-16.4.08); Casalone (13.3.09 – 29.4.044/10); Turetta (4/09-4/10);

* **amministratori della controllante ON spa** (ex art 2497 cc): i medesimi Gili, Accetturo, Pittoni e Ventucci ed inoltre Tranchida e Rossi (fino al giugno '09), Bellusci e Nori (fino al giugno/luglio 2010);

* **responsabili della revisione dei bilanci 2007 e 2008**: la società MAZARS e personalmente il socio incaricato della revisione 2007 Vercellone.

In corso di causa la parte ha poi dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio (a seguito di sopravvenute transazioni pro quota) nei confronti degli originari convenuti Tranchida, Nori, Monarca e Sazbon i quali hanno ritualmente accettato la rinuncia e a questo punto, su concorde richiesta dei diretti interessati, il g.i. ha dichiarato l'estinzione dei relativi rapporti processuali.

Nella specie si discute di società operativa nei sevizi call center dotata di un capitale di euro 4.000.000 totalitariamente controllata da ON spa fino al 15.9.09 (partecipazione poi oggetto di successivi trasferimenti, con parziale modifica degli amministratori e subentro nuovi sindaci)
La società risulta dichiarata insolvente in data 29.4.10 ex art 3 dlgs 270/99 e poi fallita con sent 22.11.10 a seguito di ricorsi per dichiarazione di fallimento proposti da creditori nel dicembre 2009 e successivo ricorso per declaratoria di insolvenza proposto in proprio in data 25.3.10 (mentre l'originaria controllante ON risulta essa stessa dichiarata fallita con sent 8.11.10).

Nell'atto di citazione iniziale l'attore ha proposto una sintetica ricostruzione delle complessive vicende sociali e in particolare:

*ha segnalato innanzitutto quelle che riteneva cause strutturali (di carattere propriamente gestionali) del dissesto della società: di fondo elevati costi fissi bilanciati da consistenti ricavi tuttavia messi a disposizione della controllante secondo un modello di "tesoreria accentrata" così da non essere in grado, di fatto, di far fronte ai propri debiti; esplosione quindi dei costi con la cd "circolare Damiano" (l 296/06) che imponeva la trasformazione entro metà 2007 dei rapporti di collaborazione instaurati con contratti di lavoro subordinato;

* ha denunciato, in relazione all'esercizio 2007, il deposito di un bilancio a proprio avviso inattendibile, recante l'indicazione di un utile per euro 1.046.076 certificato dai revisori senza riserva ma poi modificato a seguito di impugnazione CONSOB 1/09 dei bilanci di esercizio e consolidato della capogruppo ON, a questo punto con l'indicazione di una perdita di euro 203.235 (e un patrimonio netto comunque positivo per euro 3.815.691 ma a questo punto non certificato dalla società di revisione; ha evidenziato altresì che il successivo bilancio dell'esercizio 2008 registrava una perdita di euro 20.087.914 con patrimonio netto a questo punto negativo per euro 6.565.219 (in questo caso a fronte di un intervento di copertura perdite eseguito in corso di esercizio);

*ha segnalato quindi l'invio in data 11.1.13 di un avviso di conclusione indagini nei confronti di una pluralità di soggetti (nel documento risultano tra gli indagati i nominativi degli odierni convenuti Nori, Accetturo, Gili, Bellusci e Monterisi), per reati di associazione a delinquere, bancarotta fraudolenta, frode fiscale ed altro in relazione alla gestione di diverse società tra cui la fallita – avviso poi seguito da decreto di rinvio a giudizio e costituzione di P.C. del fallimento.

Proprio in relazione alle menzionate vicende penali in sede di prima udienza di trattazione le difese Accetturo, Gili e Monterisi hanno proposto eccezione di estinzione del presente giudizio in relazione alle rispettive posizioni, con istanza respinta dal g.i. con ord 4.7.15 nella quale si rilevava innanzitutto che la documentazione prodotta dava conto della menzionata costituzione unicamente nei confronti di Gili e Accetturo, non anche Monterisi, si richiamava in diritto il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui *"il trasferimento dell'azione civile nel processo penale, regolato dall'art. 75 cod. proc. pen., determina una vicenda estintiva del processo civile riconducibile al fenomeno della litispendenza...nel solo caso di effettiva coincidenza delle azioni per petitum e causa petendi"* (Cass 6754/05; 8353/13) e a questo punto si osservava che

*nella specie nei confronti dell'odierno convenuto Accetturo risulta contestato in sede penale (nel procedimento sopra indicato) unicamente il capo A) della rubrica relativo a fattispecie di "associazione a delinquere", dunque con manifesta diversità (quanto meno) di causa petendi;

*una situazione analoga sembra rilevabile in relazione alla posizione del convenuto Gili, nei cui confronti risultano altresì contestate in sede penale fattispecie di bancarotta documentale e patrimoniale (anche in



termini di “cagionamento del dissesto” e dunque con un petitum indiscutibilmente comprensivo della richiesta risarcitoria avanzata nella presente sede civile) ma in relazione a specifiche condotte manifestamente diverse da quella oggetto di contestazione in questa sede (causa petendi) relativa unicamente alla formazione di un ingente debito tributario - sia pure in un contesto di insolvenza o comunque in pendenza di una causa di scioglimento della società, secondo le “precisazioni” proposte dall’attore in sede di udienza ...”.

Nella specie, quale specifico addebito rivolto nei confronti di tutti i convenuti, l’attore ha contestato l’omesso pagamento, protratto nel tempo, dei debiti erariali e previdenziali *“in un contesto di illegittima prosecuzione dell’attività di impresa a dispetto del verificarsi di una causa di scioglimento della società”*, avanzando quindi, conseguentemente, una richiesta risarcitoria espressamente ed esattamente commisurata a *“l’incremento dei debiti tributari e previdenziali maturato tra il 31.12.07 e il 28.2.10”* per il corrispondente importo di *“euro 52.311.531,08 oltre interessi e sanzioni dalla data di ogni singola cartella esattoriale”* – richiesta successivamente autolimitata al minore importo di euro 7 mln, anche all’esito delle transazioni parziali realizzate (già prima dell’avvio del presente procedimento con il sindaco Giuliani; poi quelle con i convenuti Tranchida, Nori, Monarca e Sazbon).

Nelle more, in sede cautelare, sia il primo giudice che il collegio nella successiva fase di reclamo, hanno ritenuto di dover interpretare la domanda proposta come limitata alla contestazione di omesso pagamento dei debiti tributari e previdenziali osservando in particolare che: *“dalla lettura del ricorso ...emerge chiaramente come la prospettazione del FALLIMENTO, pur partendo dalla illustrazione di una situazione di dissesto antecedente rispetto alla data di dichiarazione di insolvenza non riguardi di per sè l’addebito di illecita prosecuzione non conservativa dell’attività sociale in presenza di causa di scioglimento ed il conseguente pregiudizio complessivamente derivato alla società fallita ed alla massa, ma...riguardi invece la **“dissennata decisione di non pagare -tra gli altri- i debiti erariali e previdenziali (passati da complessivi 2,4 milioni di euro circa al termine dell’esercizio 2006 a oltre 59 milioni alla data della dichiarazione di insolvenza) ... La pretesa risarcitoria in discussione concerne dunque non tanto un complessivo risultato negativo della indebita prosecuzione dell’attività sociale quanto l’aumento della esposizione tributaria e previdenziale).***

Muovendo da tale premessa interpretativa, in sede cautelare il Collegio riteneva di dover individuare l’importo risarcibile in ragione della contestazione avanzata come necessariamente limitato all’ammontare di sanzioni, interessi e spese, al netto invece dell’importi capitale corrispondente ad ordinari costi di gestione.

A seguito di tale pronuncia, in sede di memoria 183 n 1 cpc l’attore, lamentando l’erroneità della interpretazione così proposta dai giudici della cautela, ha rivendicato di avere invece inteso fin dall’origine contestare propriamente la violazione degli obblighi di cui all’art 2486 comma 1° cc, formulando a questo punto le conclusioni poi riproposte in sede di PC e riportate in epigrafe, sottolineando infine (in memoria conclusionale di replica) che *“Il fatto illecito contestato dalla Curatela ai convenuti (da declinarsi poi secondo i rispettivi doveri imposti dal diverso ruolo di costoro) è costituito non solo dall’omesso pagamento dei debiti tributari e previdenziali (illecito comunque commesso e qui contestato, dal quale è derivato un danno corrispondente a interessi, sanzioni, somme aggiuntive, aggi e spese), ma anche e soprattutto dall’omessa adozione delle doverose contromisure sia per far fronte allo stato di crisi e di insolvenza conclamato sin dal 31 dicembre 2007, sia per impedire l’aggravamento del dissesto, con conseguente prosecuzione dell’attività sociale in difetto del presupposto della continuità aziendale; il che ha causato alla società e alla massa dei suoi creditori un danno corrispondente al maggior debito (c.d. debito incrementale), che non sarebbe sorto se, invece, quelle contromisure fossero state tempestivamente adottate (id est: in ultima analisi, se l’attività sociale fosse cessata e OSC fosse stata assoggettata a fallimento).*

Tale interpretazione è stata fermamente contestata da tutti i convenuti, che hanno quindi sollevato eccezione di indebita mutatio libelli, secondo accesa controversia protrattasi fino in sede di memorie conclusionali.

Al riguardo il Tribunale, preso atto di una formulazione certamente poco felice dell'atto di citazione notificato alle controparti, ritenuto che in una situazione siffatta vada necessariamente privilegiata l'interpretazione che meglio garantisca la finalità propria dell'atto di consentire l'avvio di un rituale contraddittorio con tutte le parti nella piena chiarezza degli addebiti in contestazione (con l'unica possibile alternativa di una radicale dichiarazione di nullità dell'atto per difetto di editio actionis), reputa di dover condividere pienamente la lettura degli atti iniziali del presente giudizio proposta dai giudici della cautela, atteso che nell'originario atto di citazione, all'interno di un complessivo scenario di mala gestio delineato dall'attore, si sottolineava espressamente l'intento della curatela di *"concentrare la propria attenzione su un unico colossale illecito. La gravità della violazione e l'entità del danno che ne è derivato infatti sono tali da assorbire ogni altra questione. Si tratta della dissennata decisione di non pagare - tra gli altri - i debiti erariale e previdenziali (che sono passati da 2,4 mln al termine dell'esercizio 2006 a oltre 59 mln alla data della dichiarazione di insolvenza)"*, laddove il riferimento ad una ipotizzata situazione di illegittima prosecuzione dell'attività sociale appariva letteralmente formulato come mero elemento di *"contesto"*. A puntuale conferma di tale interpretazione (che naturalmente deve avere riguardo al contenuto del testo oggetto di notifica, al di là di quelle che potevano essere mere *"intenzioni"* della parte) si deve d'altro canto sottolineare come nelle successive pagg 25-29 dell'atto espressamente destinate alla individuazione degli specifici addebiti proposti nei confronti dei distinti *"gruppi"* di convenuti (amministratori, sindaci, società di revisione) semplicemente non compare alcun cenno all'omesso accertamento di una causa di scioglimento e/o all'assunzione di iniziative per la ricapitalizzazione o messa in liquidazione della società).

Sotto diverso profilo, in sede di memoria conclusionale, l'attore ha invocato comunque l'ammissibilità della contestazione di indebita prosecuzione dell'attività in violazione delle prescrizioni di cui all'art 2486 cc (anche nell'ipotesi in cui fosse ritenuta proposta per la prima volta in sede di memoria 183 n 1) alla luce dell'ampia interpretazione del concetto di *"precisazione della domanda"* proposta dalla recente pronuncia SS.UU. 12310/15, ma in questo caso con un riferimento che appare non pertinente rispetto al caso di specie. Al riguardo interessanti considerazioni sono state proposte dalla difesa Lancellotti in ordine alla corretta interpretazione della menzionata pronuncia (v pagg 6-8 della memoria conclusionale di replica) ma ai fini di causa pare sufficiente osservare che la medesima pronuncia ha comunque fatto riferimento ad una possibile *"sostituzione"* di elementi propri della originaria domanda, escludendo invece in radice la possibilità di *"aggiungere"* una nuova causa petendi a quella originaria – come appunto pretenderebbe l'attore secondo la prospettazione qui in esame.

Nella specie, pur a seguito di una espressa trattazione di tale tema di carattere preliminare (che è parsa doverosa alla stregua dell'ampio spazio che ha trovato nella discussione tra le parti), il Collegio ritiene comunque opportuno, a chiudere definitivamente ogni discussione sul punto, sottolineare la manifesta incongruenza, logica e in diritto, della pretesa di parte attrice di ricondurre alla violazione dei limiti gestori di cui all'art 2486 cc un danno risarcibile commisurato all'entità di *"debiti"* maturati in capo alla società in epoca successiva all'asserita perdita del capitale sociale.

In tal modo infatti la parte finisce in tutta evidenza per riproporre puramente e semplicemente, con la sola differenza di una invocata legittimazione attiva della procedura al posto dei singoli creditori, la previsione del previgente articolo 2449 comma 1° cc abrogata dalla riforma del 2003 (disposizione che appunto faceva riferimento ad una diretta responsabilità degli organi sociali per *"i debiti"* maturati dalla società), laddove la nuova disposizione dell'art 2486 cc fa piuttosto riferimento al risarcimento di eventuali *"danni"* procurati al patrimonio sociale in relazione a *"perdite"* maturate nella gestione

sociale, ovvero ad un rapporto negativo tra costi e ricavi di esercizio e dunque, per estensione logica, ad una evoluzione inversamente proporzionale del rapporto crediti/debiti della società: in tal senso, richiamati gli oneri di deduzione e di prova indiscutibilmente gravanti sull'attore in tema di danno e nesso di consequenzialità rispetto alla condotta contestata, pare evidente che il dato relativo alla esistenza di "debiti" maturati in capo alla società in epoca successiva al momento di asserita perdita dei requisiti di capitale è circostanza di per sé semplicemente "neutra" rispetto alla possibile individuazione di un danno risarcibile – mentre deve certamente escludersi la legittimità di un eventuale intervento suppletivo del Tribunale volto a sanare i vizi della prospettazione di parte.

Così limitato il campo di indagine al fatto dell'omesso versamento degli oneri tributari e previdenziali, in vista di una eventuale risarcibilità di danni astrattamente da individuare nell'importo di interessi, sanzioni e spese di riscossione (ovviamente detratte le quote di responsabilità riferibili ai coobbligati in solido che hanno definito rapporti transattivi), pare innanzitutto di dovere in tutta evidenza escludere ogni possibile responsabilità per i danni astrattamente configurabili in relazione alla contestazione di (mero) omesso pagamento di tributi (quale unica contestazione ritenuta ritualmente dedotta nel presente giudizio e comunque rilevante ai fini di causa) in capo ai revisori (convenuti MAZARS spa e Renato Vercelloni), quali privi di qualunque potere e dunque responsabilità di gestione, una volta preso atto che nel caso di specie l'esistenza dei debiti tributari impagati risultava chiaramente indicata nei bilanci approvati dalla società.

Ad analoghe conclusioni si ritiene d'altro canto di dover immediatamente pervenire per quanto attiene la posizione dei convenuti Casalone e Turetta, entrati a far parte del Collegio Sindacale solo nella primavera del 2009 (in data 13.3.09 il primo, 29.4.09 il secondo).

Anche per questa parte si deve rilevare come si discuta di soggetti certamente investiti di delicate funzioni di controllo sulla complessiva gestione sociale (e in tali vesti legittimati anche ad una eventuale denuncia al Tribunale ex art 2409 cc) ma altrettanto certamente privi di incarichi di gestione.

E' dunque in tale ambito che va verificata la possibilità o meno di individuare innanzitutto una condotta di inadempimento ai propri doveri e poi la sussistenza di un effettivo nesso di causalità tra l'inadempimento (eventualmente) accertato e il pregiudizio economico di cui si richiede risarcimento.

In tale prospettiva si deve subito ribadire come il dato relativo al progressivo maturare di un ingente debito tributario e previdenziale è sempre risultato chiaramente esposto nei bilanci della società, inoltre pacificamente oggetto di puntuali e reiterate segnalazioni da parte del Collegio Sindacale, con pressanti sollecitazioni all'assunzione delle iniziative necessarie a superare la situazione venuta a crearsi, anche con espresso riferimento ai provvedimenti ex 2447 cc (proprio il carattere non controverso di tali circostanze è venuto a fondare il rigetto delle articolate richieste di prova formulate sul punto dai convenuti).

Alla stregua di tali rilievi (e della documentazione concretamente versata in atti) risulta dunque semplicemente non rispondente al vero la circostanza dedotta dall'attore (in maniera peraltro del tutto apodittica) che i sindaci non si sarebbero "*attivati affinché fosse convocata l'assemblea per l'adozione dei necessari provvedimenti...*" così che una ipotesi di responsabilità dei menzionati convenuti potrebbe a questo punto risultare fondata, propriamente ed unicamente, con riguardo ad un eventuale ritardo nell'investire il Tribunale di una denuncia ex art 2409 cc ed è proprio su questo punto che occorre allora fermare l'attenzione, secondo valutazione da compiere con riferimento all'insieme delle circostanze in cui i sindaci si sono concretamente trovati ad operare nel breve arco di tempo di permanenza in carica.

Al riguardo pare allora il caso di rimarcare (in estrema sintesi) che:

* in data 17.2.09 la fallita chiede (e successivamente ottiene) la rateizzazione in 72 mensilità del debito previdenziale;



- *l'assemblea 13.3.09 (nomina del sindaco Casalone) vede le dimissioni dell'intero CdA in carica e la delibera di integrale copertura delle perdite al 31.12.08;
- * nella propria relazione sul bilancio 2008 il Coll. Sind. segnala "dubbi significativi" in ordine alla sussistenza dei presupposti di continuità aziendale, esprimendo infine parere favorevole sul presupposto del mantenimento degli impegni assunti dal socio di maggioranza per la ricapitalizzazione della società e la messa a disposizione di adeguati mezzi finanziari;
- * di fatto l'assemblea 29.4.09 delibera la copertura integrale delle perdite maturare fino al 28.2.09 per un importo complessivo di euro 21.616.813 con ricostituzione del capitale ad euro 2 mln attraverso rinuncia del socio unico ON a propri crediti;
- *in data 3.7.09 il Coll Sind prende atto della predisposizione di un nuovo piano industriale da sottoporre ad esame e nel frattempo invita il CdA ad assumere le iniziative opportune, anche ai sensi dell'art 2447 cc, a fronte delle ulteriori perdite di periodo;
- * in data 27.7.09 viene accolta la domanda di rateizzazione del pagamento delle cartelle ESATRI per euro 9,7 mln di euro presentata dall'AU;
- * tra il settembre e il dicembre '09 l'intera partecipazione nella fallita risulta trasferita dapprima a ALBA RENTAL srl, poi VOICITY HOLDING srl, che in particolare si accolla debiti per euro 20 mln maturati dalla precedente controllante ON nei confronti della fallita;
- * a cominciare dal settembre '09 il Collegio Sindacale, richiesto adeguato aggiornamento dell'andamento trimestrale dei conti, sollecita reiteratamente la convocazione dell'assemblea per l'assunzione dei provvedimenti ex art 2447 cc;
- *con verbale 23.11.09 il Coll sind, per quanto attiene in particolare le attività di recupero crediti sollecitate nei confronti del CdA, verifica l'inoltro da parte del CdA di formale richiesta di pagamento del credito vantato nei confronti del socio unico VOICITY per euro 20 mln;
- * a fine dicembre 2009 risultano presentate istanze di fallimento nei confronti della società;
- *l'assemblea 30.12.09 delibera l'integrale copertura delle perdite maturate e la ricostituzione del capitale sociale ad euro 2 mln con impegno del socio unico a provvedere alla dotazione dei necessari mezzi finanziari;
- * a gennaio-febbraio 2010 il Collegio Sindacale chiede conto al CdA delle iniziative assunte per il recupero dei crediti vantati nei confronti del socio unico, evidenziando in particolare il mancato rispetto degli impegni assunti dal socio; .
- * in data 25.3.10 la società presenta istanza per la dichiarazione di insolvenza.

A parere del Collegio, a fronte della successione negli incarichi di gestione della società, di copertura delle perdite 2008, di formale accoglimento delle istanze di rateizzazione dei debiti tributari e previdenziali qui in rilievo, di predisposizione di nuovi piani industriali, di mutamento del socio di controllo con la conseguente assunzione di impegni di supporto finanziario, di formali delibere di copertura perdite addirittura nel dicembre 2009 (secondo iniziative nella specie riferibili ad un ristretto arco di tempo di appena pochi mesi, certo da verificare nei propri esiti effettivi ma altrettanto certamente da valutare sulla scorta degli elementi di informazione e giudizio che all'epoca erano concretamente a disposizione dei sindaci e non invece secondo inammissibile prospettiva ex post, tenendo anche conto della presenza di circa 2.500 dipendenti) deve indiscutibilmente escludersi la possibilità di ritenere "dovuta" una iniziativa dei sindaci ex art 2409 o più in generale di muovere alcun rimprovero di inerzia e/o negligenza nei loro riguardi fino almeno alla fine dell'esercizio 2009, quando di fatto poteva apparire percorribile (agli occhi dei convenuti da poco immessi in carica di cui qui si discute) un percorso di progressivo risanamento della situazione patrimoniale finanziaria della società. Per il prosieguo, tenuto anche conto della già intervenuta proposizione di domande di fallimento da parte dei creditori, pare invece semplicemente superfluo ai presenti fini (eventuale fondamento di una pretesa risarcitoria) ogni ulteriore approfondimento della materia nella manifesta impossibilità di ipotizzare un intervento del Tribunale (su eventuale iniziativa

dei sindaci) idoneo in concreto ad anticipare un qualsivoglia intervento sulla gestione sociale prima della presentazione della istanza di declaratoria di insolvenza e quindi a ridurre l'importo del pregiudizio economico patito dalla società – dunque in palese mancanza di ogni possibile nesso di causalità tra (eventuale) inadempimento e danno conseguentemente risarcibile.

A parere del Collegio un esame più approfondito deve essere necessariamente riservato alla posizione dei soggetti gravati di responsabilità di gestione - ivi compresi, secondo la prospettazione di parte attrice, gli amministratori della controllante ON - in particolare attraverso una compiuta verifica dei tempi e modalità di formazione del debito tributario (per interessi, sanzioni e spese) ancora di interesse da condurre anche attraverso conferimento di apposita CTU come da separata ordinanza contestuale.

Alla stregua di tali considerazioni il Tribunale ritiene dunque di dover rigettare tutte le domande proposte dall'attore nei confronti dei convenuti Casalone, Turetta, Vercellone e MAZARS con conseguente condanna dello stesso attore alla integrale liquidazione delle spese di lite sostenute dagli stessi nonché dai terzi chiamati Società reale Mutua Assicurazioni e UNIPOL, spese liquidate in considerazione della entità della domanda (solo da ultimo ridotta dall'attore) e della obiettiva complessità delle incombenze di partecipazione al giudizio per ciascuna delle parti in cause (quali del resto bene evidenziate dall'ammontare della richiesta di liquidazione formulata dalla difesa dello stesso attore), tenendo anche conto peraltro della sostanziale unitarietà delle difese Casalone e Turetta, da un lato, dei terzi chiamati dall'altro, affidate ad un medesimo legale.

Nei confronti dei restanti convenuti (Accetturo, Bellusci, Gili, Lancellotti, Monterisi, Pittoni, Rossi e Ventucci) ritiene di rigettare la domanda di risarcimento relativa all'importo capitale dei debiti tributari e previdenziali per cui è causa, disponendo come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per quanto attiene l'accertamento di una eventuale responsabilità risarcitoria dei convenuti così menzionati in relazione all'ammontare del debito per interessi, sanzioni e spese relativi agli omessi versamenti tributari e previdenziali.

P.Q.M.

Il Tribunale

*rigetta tutte le domande avanzate dall'attore nei confronti dei convenuti Casalone, Turetta, Vercellone e MAZARS (oggi ONE AUDIT);

*condanna l'attore alla integrale rifusione delle spese di lite nei confronti dei convenuti sopra menzionati nonché dei terzi chiamati in giudizio dagli stessi UNIPOL e SOCIETA REALE MUTUA ASSICURAZIONI per i seguenti importi a titolo di compensi:

in favore dei convenuti Vercelloni e MAZARS euro 80.000,00 ciascuno,

in favore dei convenuti Casalone e Turetta euro 96.000.000,00 complessivamente,

in favore di UNIPOL e SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI euro 56.000,00 complessivamente,

importi tutti maggiorati per spese generali 15% , iva e cpa come per legge;

*rigetta le domande formulate dall'attore nei confronti degli altri convenuti Accetturo, Bellusci, Gili, Lancellotti, Monterisi, Pittoni, Rossi e Ventucci in relazione alla richiesta di risarcimento dell'importo capitale dei debiti tributari e previdenziali, disponendo per questa parte la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza contestuale.

Così deciso in Milano 12.1.17

Il Presidente

dott. Vincenzo Perozziello

pagina 14 di 14

